

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/gas 234/10

Adempimenti di cui al punto 2 del deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09 per il quarto trimestre 2010

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (TUTG) come modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/gas 155/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- le comunicazioni inviate dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75530 e 75531 del 28 dicembre 2009).

Considerato che:

- con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
 - definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito: I_R), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: QTPSV);
 - pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da I_R e dalle sue componenti unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
- con la deliberazione ARG/gas 198/09, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2010 – 2011, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.3 della deliberazione ARG/gas 184/09;
- con la deliberazione ARG/gas 218/10, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2011, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09, determinando tra l'altro il valore del corrispettivo unitario CV^{FG} istituito con deliberazione ARG/gas 92/08;
- con la deliberazione ARG/gas 233/10, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre gennaio – marzo 2011, la componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t, di cui all'articolo 6 del TIVG, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata medesimo provvedimento.

Ritenuto necessario:

- modificare il comma 4.6bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV del corrispettivo CV^{FG} di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
- aggiornare l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di I_R , e delle sue componenti, per i mesi di novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011, utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente CCI_t calcolato per il trimestre gennaio-marzo 2011 e pubblicato nella tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 233/10

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09, al comma 4.6bis, aggiungendo, dopo la lettera c. la seguente lettera:
“d. i valori dei corrispettivi unitario variabile CV^{FG} di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08”;
2. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'*Allegato B* alla medesima deliberazione con la tabella allegata al presente provvedimento, pubblicando i valori dell'indice I_R e delle sue componenti relativi ai mesi di novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011;
3. di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09 sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis